

Slitta l'operatività del sistema di tracciabilità dei rifiuti. Proroga al 3/07 per le imprese agricole

Sistri, appuntamento al 30 giugno 2012

Pagina a cura
DI VINCENZO DRAGANI

È quella del 30 giugno 2012 la nuova data attorno alla quale ruota la partenza degli adempimenti operativi contemplati dal Sistri, il nuovo sistema di tracciamento telematico dei rifiuti previsto dal dlgs 152/2006 (cd. «Codice ambientale») e provvedimenti satellite che impone comunicazione online dei rifiuti gestiti, tracciamento satellitare dei mezzi di trasporto, videosorveglianza di ingressi/uscite dalle discariche. La legge 14/2012 di conversione del dl 216/2011 (cd. «Milleproroghe») ha, infatti, spostato al 30 giugno 2012 sia il termine a partire dal quale tali adempimenti dovranno essere assolti dai medio-grandi gestori di rifiuti, sia il termine non prima del quale gli stessi adempimenti potranno essere imposti dal ministero dell'ambiente tramite proprio decreto ai piccoli produttori di rifiuti pericolosi. La conversione del Milleproroghe conferma anche lo slittamento al 3 luglio 2012 dell'obbligo di iscrizione al Sistri per gli imprenditori agricoli che conferiscono i rifiuti a piattaforme o a circuiti organizzati di raccolta, sebbene un altro provvedimento in corso, la legge di conversione del dl 2/2012 (cd. «dl ambiente») prevede l'esenzione definitiva per tali soggetti in relazione alle citate attività.

Adempimenti operativi Sistri. La legge di conversione del dl 216/2011 sposta al 30 giugno 2012 i termini per l'avvio degli adempimenti operativi Sistri sia in relazione alla generalità dei soggetti obbligati alla sua adozione (ossia: medio/grandi produttori di rifiuti pericolosi; commercianti e intermediari; Consorzi di riciclaggio; trasportatori professionali) sia in relazione ai più piccoli operatori ugualmente tenuti alla sua adozione (ossia: produttori di

rifiuti speciali pericolosi con non più di 10 dipendenti, compresi i produttori che effettuano il trasporto dei propri rifiuti entro i 30 Kg/litri al giorno). In particolare, per il primo novero di soggetti la data del 30 giugno 2012 costituirà (in luogo di quella del 2 aprile) il termine a partire dal quale dovranno adempiere (in base al proprio ambito di attività) agli obblighi operativi coincidenti con la comunicazione dei rifiuti gestiti al cervellone gestito dall'arma dei carabinieri, il tracciamento satellitare del trasporto di rifiuti tramite «black box» installata sui mezzi di movimentazione, il monitoraggio degli ingressi e delle uscite dei mezzi che trasportano i rifiuti. Per il secondo novero di soggetti la data del 30 giugno 2012 costituirà invece (in luogo di quella del 1° giugno 2012) solo la data non prima della quale agli stessi potrà essere (tramite apposito decreto regolamentare) imposto dal ministero l'adempimento dei medesimi obblighi. Complessa, e vale la pena ricordarlo sia per sottolineare l'ipertrofia della produzione legislativa in materia sia per dare indicazioni agli operatori del settore, la ragnatela normativa utilizzata per dettare le due proroghe. Il rinvio degli obblighi relativi alla prima categoria di soggetti viene infatti dalla legge di conversione del Milleproroghe, realizzato mediante la modifica del termine recato dal dl 216/2011 (articolo 13/3) che a sua volta modifica il ter-

mine previsto dal dl 138/2011 (articolo 6/2) che (ancora) a sua volta modifica il termine previsto dal dm ambiente 2011 (uno dei provvedimenti madre in materia di Sistri che stabilisce, in attuazione del dlgs 152/2006, l'operatività del Sistri). Il rinvio degli obblighi relativi alla seconda categoria di soggetti è invece dalla stessa legge di conversione, realizzato mediante la modifica del dl 216/2011 che, a sua volta, modifica il termine previsto dal dl 70/2011.

Sistri per le imprese agricole. Confermata dalla legge di conversione del Milleproroghe il differimento al 3 luglio 2012 dell'obbligo di iscrizione al Sistri (e quindi dei connessi adempimenti operativi) per gli imprenditori agricoli che producono e trasportano a una piattaforma di conferimento, oppure conferiscono a un circuito organizzato di raccolta, i propri rifiuti pericolosi in modo «occasionale e saltuario» (secondo le specifiche condizioni dettate dall'articolo 39/9 del dlgs 205/2010). Tale «deroga a tempo» rischia però di essere presto superata dalla «deroga definitiva» prevista per gli stessi soggetti dal ddl di conversione del dl 2/2012 (cd. «dl ambiente»). Tale disegno di legge, già licenziato dal senato il 23 febbraio scorso e ora alla camera, prevede, infatti, sia la trasformazione da proroga a esenzione definitiva dagli obblighi Sistri per gli imprenditori in parola, sia un ampliamento della platea delle imprese agricole che ne potranno godere, e ciò mediante la rivisitazione (al rialzo) dei limiti quantitativi entro i quali il trasporto e/o conferimento dei rifiuti è considerato «occasionale e saltuario» (aumentando da 100 a 300 la soglia dei Kg/litri annui ammessi al regime in deroga). Una parziale esclusione dagli obblighi Sistri per alcune operazioni di gestione dei rifiuti compiute dalle imprese agricole, lo ricordiamo, è già in vigore



dallo scorso 10 febbraio 2012. Il dl 5/2012 (cd. «dl semplificazioni») ha, infatti, sancito, mediante la diretta modifica dell'articolo 193 del Codice ambientale, che non è più considerato «trasporto di rifiuti» (con conseguente fuoriuscita di tale attività, ma solo di questa, dall'obbligo di tracciamento dei rifiuti e quindi sia cartaceo che telematico) la movimentazione di rifiuti finalizzata al deposito temporaneo effettuata sia da aziende agricole, anche percorrendo la via pubblica, tra suoi fondi purché distanti massimo 10 Km sia da imprenditori agricoli dai propri fondi al sito delle loro cooperative.

Adempimenti connessi al Sistri. Oltre all'obbligo di iscrizione al Sistri (dal momento di inizio dell'attività di gestione dei rifiuti) e al novero degli adempimenti operativi sopra ricordati, un ulteriore onere interessa i soggetti coinvolti dal Sistri: quello del cd. «Mudino». Entro il prossimo 30 aprile 2012 i produttori iniziali di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti già tenuti alla presentazione cd. «Mud» ex legge 70/1994 e ora obbligati alla adozione del Sistri dovranno infatti (come previsto dal combinato disposto del dm ambiente 17 dicembre 2009 e del dm ambiente 12 novembre 2011) comunicare alle Autorità i dati relativi ai rifiuti gestiti nel corso dell'anno 2011 mediante l'apposita scheda Sistri prevista citato dm 17 dicembre 2009 (scheda meglio nota come «Mudino»).

—© Riproduzione riservata—■

Le nuove date del Sistri

Adempimenti operativi Sistri

Medio/grandi produttori di rifiuti pericolosi, commercianti e intermediari, consorzi di riciclaggio; trasportatori professionali:

- comunicazione online dei rifiuti gestiti, tracciamento satellitare dei mezzi di trasporto, videovigilanza di ingressi/uscite dalle discariche a partire **dal 30 giugno 2012**

Produttori di rifiuti speciali pericolosi con non più di 10 dipendenti, compresi i produttori che effettuano il trasporto dei propri rifiuti entro i 30 Kg/litri al giorno:

- comunicazione online dei rifiuti gestiti, tracciamento satellitare dei mezzi di trasporto, videovigilanza di ingressi/uscite dalle discariche **dopo il 30 giugno 2012**, secondo la data stabilita da un futuro dm Ambiente

Sistri per le imprese agricole

Imprenditori agricoli che producono e trasportano a una piattaforma di conferimento, oppure conferiscono a un circuito organizzato di raccolta, i propri rifiuti pericolosi in modo «occasionale e saltuario»:

- obbligo iscrizione e adempimenti operativi **dal 3 luglio 2012**

Adempimenti connessi al Sistri

- **Produttori iniziali di rifiuti, imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero/smaltimento già tenuti alla presentazione cd. «Mud» ex legge 70/1994:** comunicazione dati rifiuti gestiti nel corso dell'anno 2011 mediante l'apposita scheda Sistri prevista dm 17 dicembre 2009 (cd. «Mudino») **entro il 30 aprile 2012.**